

Causa 85/86

**Commissione delle Comunità europee
contro
Consiglio dei governatori
della Banca europea per gli investimenti**

« Ricevibilità »

Massime

*Procedura — Atto introduttivo — Identificazione del convenuto
[Trattato CEE, art. 180, comma b); regolamento di procedura, art. 38, § 1]*

**ORDINANZA DELLA CORTE
del 3 luglio 1986 ***

Nella causa 85/86,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Bernard Paulin e Hendrik van Lier, consigliere principale e, rispettivamente membro del suo ufficio legale, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

* Lingua processuale: il francese.

contro

Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti,

convenuto,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione 30 dicembre 1985, dei governatori della Banca, 30 dicembre 1985, relativa alla destinazione contabile del gettito dell'imposta trattenuta dalla Banca sugli stipendi e pensioni dei propri dipendenti,

pronunziandosi sull'eccezione d'irricevibilità sollevata a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura della Banca europea per gli investimenti, rappresentata dal sig. Jörg Käser, direttore per i problemi giuridici, in qualità di agente, assistito dall'avv. Michel Waelbroeck, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede provvisoria della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione, G. Bosco, O. Due, C. Kakouris, T. F. O'Higgins, F. Schockweiler e J. C. Motinho del Almeida, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim

sentito l'avvocato generale,

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

- 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 21 marzo 1986, la Commissione ha proposto, a norma degli artt. 180, lett. b), e 173 del trattato CEE, un ricorso mirante all'annullamento della decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti in data 30 dicembre, relativa alla destinazione contabile del gettito dell'imposta trattenuta dalla Banca sugli stipendi e sulle pensioni dei propri dipendenti.
- 2 Con memoria 17 aprile 1984, presentata in nome della Banca europea per gli investimenti, il cui agente ha ricevuto mandato dal presidente del suo comitato direttivo, la Banca ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità e ha chiesto, a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, che la Corte si pronunci su detta eccezione senza entrare nel merito. Essa ha sostenuto a questo proposito che l'atto introduttivo non soddisfa ad una delle condizioni essenziali poste dall'art. 38, § 1, del regolamento di procedura, vale a dire la designazione della controparte processuale, in quanto essa indica come convenuta la Banca europea per gli investimenti mentre il ricorso contemplato dall'art. 180, lett. b), del trattato CEE è esperibile solo contro il consiglio dei governatori della Banca, che ha adottato la decisione di cui si chiede l'annullamento.
- 3 La Commissione ha chiesto che il ricorso sia dichiarato ricevibile osservando che il fatto di aver menzionato nell'atto introduttivo la persona giuridica della quale il consiglio dei governatori costituisce uno degli organi non ha creato alcuna incertezza circa l'oggetto della controversia né l'autore della decisione impugnata, che sono espressamente individuati nell'atto introduttivo. Detta menzione si spiegherebbe con la cronistoria della lite e non avrebbe nuociuto agli interessi della convenuta.
- 4 L'art. 91 del regolamento di procedura dispone, nel § 3, che il procedimento sulla domanda contemplata al § 1 prosegue oralmente, salvo contraria decisione della Corte e, nel § 4, che la Corte si pronunzia sulla domanda o rinvia al merito. Nella fattispecie, la Corte ritiene di essere sufficientemente informata dal contenuto delle memorie e che rientra nell'interesse della sana amministrazione della giustizia porre fine alla controversia circa la parte contro la quale il ricorso è stato proposto prima di entrare nel merito. È quindi opportuno pronunciarsi sull'eccezione d'irricevibilità mediante ordinanza senza passare alla fase orale.

- 5 A norma dell'art. 180, lett. b), del trattato CEE, la Corte è competente a conoscere delle liti vertenti sulle deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca, mentre il ricorso può essere proposto da ciascuno Stato membro, dalla Commissione o dal consiglio d'amministrazione della Banca nei casi contemplati all'art. 173. Emerge da questa disposizione che il ricorso dev'essere proposto contro il consiglio dei governatori della Banca in quanto organo di questa, e non contro la Banca stessa.
- 6 Nella fattispecie, il ricorso, benché nella parte introduttiva indichi la Banca come convenuta, si riferisce espressamente all'art. 180, lett. b), del trattato CEE e precisa nella parte introduttiva di aver ad oggetto « l'annullamento della decisione del consiglio dei governatori della Banca ». Questi fatti consentono di accertare senza ambiguità che il ricorso è proposto nei confronti del consiglio dei governatori in quanto organo competente della Banca e che l'atto introduttivo risponde alle prescrizioni dell'art. 38, § 1, del regolamento di procedura.
- 7 È quindi opportuno dichiarare ricevibile il ricorso e riservare le spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

- 1) **Il ricorso è ricevibile.**
- 2) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo 3 luglio 1986.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente
Mackenzie Stuart